

Camera dei Deputati

Proposta di legge

d'iniziativa del deputato Gitti

Disposizioni per l'attuazione dell'art. 49 della Costituzione:

Regolamentazione della democrazia interna dei partiti e delle forme di finanziamento della politica

Onorevoli Colleghi! Con il riconoscimento esplicito della funzione, propria ed esclusiva, dei partiti - concorrere a determinare la politica nazionale – l'articolo 49 della Costituzione ha reso il caso italiano assolutamente originale nel panorama costituzionale dell'epoca: Italia e Germania, infatti, quali Paesi della "seconda ondata" di democratizzazione, hanno costituito i primi casi di costituzionalizzazione dei partiti. A differenza, però, del caso tedesco, i Costituenti italiani, pur tentando anch'essi di rompere con la tradizione liberale di sostanziale impermeabilità al fenomeno partitico, non riuscirono ad affermare esplicitamente la natura costituzionale dei partiti, dando così luogo alle incertezze interpretative che affliggono l'art. 49. Probabilmente, essi sottostimarono il ruolo cruciale di regolazione sociale che i partiti avrebbero svolto più avanti nel sistema politico italiano, ma fu soprattutto lo specifico contesto storico in cui l'art. 49 venne formulato a non consentire l'emanazione di una disciplina costituzionale più avanzata: un contesto fortemente condizionato dall'approssimarsi della guerra fredda e da una forte polarizzazione ideologica, con la diffidenza soprattutto da parte comunista verso ogni forma di controllo gestito dal potere pubblico e con il conseguente sospetto che una qualsiasi disciplina sui partiti potesse offrire armi legali all'avversario.

La sintesi più efficace di quanto accadde allora è quella espressa dalla formula "*conventio ad excludendum*" (Elia, 2010): essa esprime quel patto politico stretto tra i maggiori partiti italiani che, alla vigilia del '48, sostituì la regolazione costituzionale dei partiti. Uno dei nodi del dibattito costituente, infatti, riguardava i cosiddetti partiti antisistema: De Gasperi, insieme ad altri, si oppose all'eventualità di norme che ne definissero illegittime le finalità politiche, in quanto troppo pericolosi sarebbero potuti essere gli effetti destabilizzanti sul precario equilibrio post-guerra. Per questo, quanti sedettero al tavolo costituente preferirono stipulare un accordo non scritto, che non cancellava i partiti antisistema, ma, in cambio, assicurava il loro consenso a restare fuori dal governo. Uno scambio, dunque, che convenne sia ai partiti considerati illegittimi per finalità (sinistra e destra estrema), perché li manteneva in vita ammettendoli alla rappresentanza parlamentare, sia agli altri partiti, perché ne assicurava un governo pacifico e sostanzialmente stabile.

In tale scenario, le proposte più avanzate dibattute in Assemblea Costituente, tra le quali spicca l'emendamento Mortati-Ruggiero, si scontrarono con l'ostilità dei partiti verso una

loro regolamentazione per legge. Né ebbero miglior fortuna le proposte avanzate in Parlamento nei decenni successivi da Sturzo e D'Ambrosio.

Dunque, nonostante l'art. 49 avesse inserito i partiti in un circuito di funzioni di rilevanza costituzionale, gli stessi hanno continuato a venire considerati nell'ambito delle associazioni non riconosciute. Il risultato è quella contraddizione che perdura ancora oggi: il potere di fatto dei partiti è andato sempre più ampliandosi senza che venisse efficacemente regolato dalle norme, mantenendosi, anzi, sostanzialmente al riparo da ogni tentativo di controllo sulla base di una concezione ottocentesca dell'idea di partito.

La contraddizione è stata ulteriormente acuita dalla prima legge sul finanziamento pubblico (l. n. 195/1974). Per un quarto di secolo, i partiti erano riusciti a sostenere le proprie attività e apparati attraverso le quote associative ma anche attraverso una molteplicità di fonti, spesso occulte, sino a quando, sull'onda dell'ennesimo scandalo generato dall'assoluta opacità del regime di finanziamento della politica (lo "scandalo petroli"), gli onorevoli Piccoli, Mariotti, Cariglia e Reale, presentarono un disegno di legge al riguardo, approvato rapidamente e con poche opposizioni in Parlamento. Da allora i partiti italiani hanno potuto accedere ai contributi pubblici senza che ciò abbia comportato alcuna reale contropartita in termini di trasparenza nell'allocazione delle risorse e di contenimento della spesa politica.

Oggi il contesto storico è profondamente mutato e la polarizzazione ideologica ha lasciato il posto ad una frammentazione partitica che risponde a criteri assai meno nobili di quelli delle grandi ideologie post-belliche. I partiti hanno progressivamente perso la loro funzione di intermediazione tra società e istituzioni, di fatto coincidendo sempre più con queste ultime e riuscendo sempre meno a rappresentare i cittadini. L'attuale crisi dei partiti, quindi, è prima di tutto una crisi di legittimità e di rappresentatività, che ha raggiunto proporzioni allarmanti: oggi i sondaggi registrano un calo della fiducia nei partiti tra il 4 e il 5%. Lo sforzo da fare, dunque, è molto più articolato e radicale dei meri ritocchi normativi, spesso disordinati, che periodicamente vengono approvati dal Parlamento, richiedendo, piuttosto, una modalità nuova di affrontare l'intero problema.

Che oggi sia diventato prioritario occuparsi della riforma dei partiti lo dimostra lo stallo politico degli ultimi vent'anni, in cui la macchina politica non ha saputo produrre, a parte limitatissime eccezioni, alcuna riforma significativa per il nostro Paese. Il risultato è sotto gli occhi di tutti.

Eppure, tentativi di riforma non sono mancati in Italia: negli ultimi 15 anni sono state presentate in Parlamento 44 proposte di legge per una disciplina complessiva dei partiti. Nessuna, tuttavia, è arrivata anche solo al dibattito in aula: si è trattato, infatti, dell'iniziativa di singoli parlamentari, ai quali, di fatto, è servita per ottenere un po' di visibilità senza coinvolgere, e tanto meno impegnare, i partiti di appartenenza. Di fatto, questi ultimi non hanno mai dimostrato alcuna seria volontà di avviare una riforma di se stessi, preferendo accordarsi opacamente tra loro su mere leggi di cassa, in cambio distogliendo l'attenzione pubblica dall'utilità di una regolazione più generale e complessiva del sistema partitico. In altre parole, il "quanto" ha oscurato il "cosa", con una sorta di convergenza inconsapevole tra partiti ed elettori: i primi hanno finto di limitarsi nel "quanto" in cambio del disinteresse dei secondi sul "cosa".

Da questo punto di vista, anche i cittadini hanno una parte di responsabilità, essendosi fermati alla semplice denuncia dei costi della politica senza sforzarsi di capire la questione più in profondità e allargare la visuale a quanto avviene in altri Paesi europei, dove proprio la regolazione dei partiti è diventata oggetto di attenzione anche di organismi sovranazionali.

Tra quest'ultimi, uno dei più attivi in materia è il *Group of States against Corruption* (Greco), creato in seno al Consiglio d'Europa nel 1999. Il Greco, che raccomanda da tempo a ogni Stato membro della UE l'adozione di una legge sui partiti come pilastro essenziale di un'efficace politica anti- corruzione, nel marzo del 2012 ha presentato il suo nuovo Rapporto di Valutazione dell'Italia: esso costituisce un'ottima base, anche in prospettiva comparata, per avviare anche in Italia una buona riforma dei partiti. Tra poche settimane, oltretutto, l'Italia sarà chiamata dal Consiglio d'Europa a rispondere su quanto fatto in merito alle raccomandazioni fatte nel suddetto Rapporto e non sarebbe una buona presentazione presentarsi impreparati.

Il primo passo da compiere in un percorso riformatore serio è fare pulizia dei tanti luoghi comuni che hanno inquinato sin qui la discussione sui partiti. Non è vero, ad esempio, che i finanziamenti pubblici ai partiti costituiscano un'anomalia italiana: non solo essi sono previsti in tutte le democrazie europee, con l'eccezione parziale del Regno Unito, ma si attestano su importi cospicui. In Francia lo stanziamento per il contributo statale annuo è di massimo 80 milioni di euro, , ai quali sono da aggiungere le somme erogate a titolo di parziale rimborso delle spese elettorali: nel 2004, circa 32 milioni di

euro per le elezioni regionali, 27,5 milioni per le europee e quasi 24 milioni per le comunali (Camera dei Deputati, 2011). In Germania l'importo effettivamente erogato, nel 2011, è stato di 141,9 milioni di euro, cui si sono sommati 80,5 milioni di euro per i Gruppi Parlamentari e 328 milioni per le fondazioni politiche.

Inoltre, in base agli studi del Greco, i contributi pubblici costituiscono una quota percentualmente rilevante delle entrate complessive dei partiti: il 90% in Grecia, 85 in Belgio, 80 in Svezia, 75 in Danimarca e 70 in Irlanda e Norvegia, oscillando tra l'80 e il 95 in Spagna, l'80 e il 90 in Polonia, il 70 e il 90 in Portogallo, il 70 e l'80 in Finlandia. I partiti italiani, nel 2012, hanno avuto finanziamenti pubblici pari all'82% delle loro entrate totali, e quindi sostanzialmente in linea con le percentuali europee.

Un altro luogo comune è che i contributi pubblici, nelle altre democrazie europee, finanzino solo le spese elettorali: non è così, ad esempio, né in Francia né in Spagna, mentre in Germania i rimborsi elettorali sono stati, anzi, sostituiti, nel 1992, dal finanziamento dell'attività politica ordinaria.

Proporre l'abolizione del finanziamento pubblico della politica è sicuramente molto popolare oggi, ma soprattutto molto demagogico. Il finanziamento pubblico è una delle condizioni per mantenere quel pluralismo politico, che è la base di ogni democrazia: quello che va eliminato è soprattutto lo sperpero di denaro pubblico, ma ancora di più l'opacità del modo di gestire i soldi, anche da fonte privata, da parte dei partiti, e la loro inefficienza decisionale.

Una riforma seria dei partiti deve svilupparsi lungo le tre dimensioni impiegate dal Greco: disciplina giuridica dell'organizzazione "partito", regolazione del finanziamento sia pubblico che privato dei partiti, controllo del potere di nomina. In particolare:

a) *L'organizzazione partito* deve basarsi sui principi di democrazia interna, come di seguito declinata:

registrazione dei partiti come associazioni riconosciute;

iscrizione dei partiti in un apposito registro e la pubblicazione dei loro statuti;

carattere federale del partito, al fine di garantire piena rappresentatività territoriale;

membership aperta non solo alle persone fisiche, ma anche alle persone giuridiche e alle associazioni non riconosciute, in un'ottica che sia federale non solo geograficamente ma anche tematicamente;

definizione di un contenuto minimo degli statuti a garanzia della certezza della trasparenza nei processi decisionali interni;

definizione di un contenuto minimo del metodo democratico interno a garanzia della delega rappresentativa dal basso e del coinvolgimento degli iscritti;

tutela del pluralismo attraverso il riconoscimento formale delle minoranze;

piena rappresentatività generazionale e di genere;

deposito dell'anagrafe degli iscritti, con le opportune tutele di *privacy*, e la tutela giurisdizionale dei diritti degli iscritti;

disciplina legislativa del ricorso eventuale, e non obbligatorio, alle elezioni primarie, con conseguente costituzione dell'albo degli elettori.

b) Il *finanziamento della politica* deve prevedere:

il varo di un testo normativo unico, organico e comprensibile;

il finanziamento pubblico come una delle fonti di entrata, non esclusiva, e strutturalmente legata al livello di quote di iscrizione e di finanziamenti privati raccolti dal partito (il cosiddetto *matching funds*);

il finanziamento pubblico solo a parziale copertura delle spese sia elettorali sia legate all'attività politica ordinaria, in entrambi i casi condizionato alla documentazione dettagliata delle spese effettivamente sostenute;

il finanziamento pubblico sottoposto a vincoli di destinazione ed erogato anche attraverso servizi;

l'estensione della regolazione non solo agli organi centrali di partito, ma anche alle articolazioni periferiche e alle altre componenti della galassia organizzativa (organizzazioni giovanili, femminili, *et cetera*), nonché ai candidati e a tutti i livelli della competizione politica locale, regionale, nazionale, europea;

l'obbligo di pubblicazione *on-line* di ogni documento di spesa e di entrata;

l'obbligo di pubblicità e limiti di importo per le donazioni private, con limiti severi al conflitto di interesse;

la trasparenza e la standardizzazione del formato dei bilanci per garantire la massima accessibilità del pubblico alle scritture contabili;

rigidi tetti di spesa e di indebitamento;

il monitoraggio affidato a un'agenzia unica, indipendente, dotata di adeguati poteri di verifica e di risorse anche finanziarie;

sanzioni effettive, proporzionate, dissuasive.

c) La riforma, infine, dovrebbe intervenire sul *potere di nomina* dei partiti, che costituisce uno degli snodi cruciali dell'occupazione progressiva dello spazio pubblico da parte della politica e della conseguente sfiducia dei cittadini. Particolarmente nei livelli di governo periferici, il potere di nomina resta, infatti, uno strumento di ricompensa dell'attività politica, spesso completamente slegata da meriti e competenze oggettive, su cui occorre intervenire principalmente in due direzioni: contenendone l'estensione attraverso una riforma incisiva delle partecipazioni locali; passando da un sistema di "*patronage appointments*", quale quello vigente in Italia, a uno di "*public appointments*", quale quello instaurato nel Regno Unito, con la trasparenza delle procedure competitive di conferimento di incarichi.

Mentre quest'ultimo punto dovrà essere oggetto di un apposito intervento normativo, la presente legge mira a regolare i primi due.

Laddove la presente proposta di legge indica cifre il parametro di riferimento sono stati i casi concreti delle principali democrazie europee. Ad esempio, per il tetto massimo di spesa pubblica per i partiti è stato indicato l'importo di 60 milioni di euro, che è al di sotto degli importi di Spagna, Francia e Germania, anche perché, a differenza di quanto accade in questi ultimi Paesi, il nuovo importo proposto dalla presente proposta di legge è inteso come onnicomprensivo, includendo contributo pubblico diretto e sotto forma di servizi, destinazione volontaria del 2 per mille, finanziamento dei Gruppi parlamentari. Pur mantenendo il finanziamento pubblico, la presente proposta lo riduce in misura radicale estendendosi a tutte quelle voci di spesa che invece altre proposte hanno tralasciato.

Per quanto riguarda, poi, i limiti di spesa elettorale per i singoli candidati sono stati presi ad esempio i casi di Francia, Spagna e Gran Bretagna, che prevedono cifre fisse rispettivamente di circa 38.000,00 euro, 21.000,00 euro e 7.500 sterline, oltre a un coefficiente basato sul numero degli abitanti della circoscrizione elettorale.

La nostra proposta di riforma dei partiti si basa sul seguente principio: i partiti possono scegliere se diventare associazioni riconosciute, sottostando a stringenti vincoli statutari di democrazia interna e di trasparenza dei conti, oppure restare, come adesso, semplici associazioni non riconosciute e senza obblighi sostanziali, sapendo che solo nel primo caso potranno acquisire uno *status* privilegiato in termini, ad esempio, di presentazione

delle candidature, di accesso alle agevolazioni fiscali, di rimborso parziale delle spese per attività politica.

In altre parole, quei soggetti che non vogliono accettare regolazioni, possono farlo, ma non avranno diritto ad alcun beneficio pecuniario o sotto forma di servizi e agevolazioni. Siamo consapevoli delle resistenze che una riforma dei partiti come quella di seguito delineata incontrerà da parte di alcuni rappresentanti di un modo vecchio e profondamente sbagliato di fare politica: gli aspetti di cui si compone, infatti, vanno a scardinare, in profondità e in estensione, un sistema poliedrico e radicato di privilegi accumulati nel tempo. Tuttavia, se i partiti vogliono sopravvivere all'onda montante della protesta civica non hanno alternative se non intraprendere un percorso riformatore convinto e non di sola facciata.

Nello specifico, la seguente proposta di legge si compone di 24 articoli.

L'articolo 1 specifica la finalità dell'intervento normativo che disciplina i movimenti e i partiti politici, condizionandone il riconoscimento e il conferimento della personalità giuridica all'attuazione dei principi di democrazia interna fissati dall'articolo 49 della Costituzione. Essi devono essere recepiti nell'atto costitutivo e nello statuto del singolo movimento o partito politico, ai fini dell'iscrizione nel Registro nazionale dei partiti e movimenti politici che si impegnano a fornire evidenza dell'attuazione dei principi di democrazia interna, anche tramite la pubblicazione sul proprio sito *web* di ogni documento considerato utile a tal fine.

L'articolo 2 precisa che l'intervento normativo regola un regime misto di finanziamento ai partiti e movimenti politici, con prevalenza di quello privato. Per accedere ai benefici delle forme di finanziamento previste dalla presente legge i partiti e movimenti politici devono rispondere ai requisiti di cui all'articolo precedente.

L'articolo 3 stabilisce che i partiti e movimenti politici che vogliono acquisire la personalità giuridica e conseguentemente avvalersi dei benefici previsti dalla suddetta legge sono tenuti a dotarsi di uno statuto (il cui contenuto è disciplinato nel comma 2) redatto nella forma dell'atto pubblico. Allo statuto è allegato, anche in forma grafica, il

simbolo, che, con la denominazione, costituisce elemento essenziale di riconoscimento del partito politico.

L'articolo 4 sancisce l'obbligo da parte dei partiti e movimenti politici della trasmissione della copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto, sottoscritta dal legale rappresentante, al Presidente della Camera dei Deputati e al Presidente del Senato della Repubblica, che la inoltrano alla Autorità di Vigilanza dei partiti e movimenti politici, di cui al successivo articolo 20. L'Autorità, verificata la conformità dello statuto alle disposizioni di cui al precedente articolo 3, procede all'iscrizione nel Registro nazionale, da essa tenuto, dei partiti e movimenti politici riconosciuti ai sensi della presente legge.

L'articolo 5 prevede che la quota di finanziamento pubblico sia proporzionale al numero di eletti e di voti ottenuti dal partito o movimento politico ai vari livelli di competizione elettorale e comunque non superiore alla metà dell'importo totale dei contributi che il partito o movimento politico ha raccolto autonomamente da soggetti privati; erogata anche sotto forma di servizi; prevalentemente vincolata nella destinazione; erogata solo a fronte di spese effettivamente sostenute e documentate. Il finanziamento privato è rigidamente regolato nei limiti di importo annuo di contribuzione da parte di persone fisiche e di persone giuridiche nonché negli obblighi di pubblicità dell'identità di chi eroga il contributo.

L'articolo 6 stabilisce i requisiti per l'accesso al finanziamento pubblico e alle agevolazioni per i finanziamenti privati.

L'articolo 7 disciplina i finanziamenti e i contributi da soggetti privati. In generale, le fonti di finanziamento privato di partiti e movimenti politici comprendono le quote di iscrizione, i finanziamenti e contributi in forma pecuniaria, i contributi sotto forma di erogazione di servizi anche a tariffe agevolate, i lasciti testamentari, i proventi da attività di varia natura quali, a titolo esemplificativo, iniziative culturali ed editoriali. I finanziamenti o contributi privati di cui al comma 1 possono essere erogati da persone fisiche e da persone giuridiche, fermo restando il divieto di erogazione liberale da parte di società con partecipazione pubblica superiore al 20 per cento del capitale sociale nonché l'obbligo per tutte le società di far deliberare l'erogazione liberale dall'organo

sociale competente e di darne conseguente pubblicità nella documentazione di bilancio. I finanziamenti o contributi in qualsiasi forma e modo erogati in favore di un partito o movimento politico iscritto nel Registro di cui all'articolo 4, da persone fisiche e da persone giuridiche non possono superare i 100.000,00 euro annui per ogni singolo soggetto privato.

Con l'articolo 8 le disposizioni di cui ai commi 5 e 7 dell'articolo 7 vengono altresì applicate a tutti i finanziamenti di importo superiore ai 50.000,00 euro direttamente concessi da istituti di credito o aziende bancarie, per i quali dovranno essere dettagliate anche le condizioni applicate. L'indebitamento finanziario di un partito o movimento politico è consentito per un importo massimo pari a due terzi dell'ammontare complessivo delle sue entrate annue. Le somme spettanti a un partito o movimento politico, a titolo di cofinanziamento pubblico, non possono costituire oggetto di operazioni di cartolarizzazione e non sono cedibili a terzi, né possono essere fatte valere come garanzia nei confronti di creditori. Gli amministratori del partito o movimento politico sono responsabili per i debiti finanziari maturati dal partito o movimento medesimo.

L'articolo 9 stabilisce che, a decorrere dall'anno 2014, le erogazioni liberali in denaro delle persone fisiche in favore dei partiti e movimenti politici iscritti nel Registro di cui all'articolo 4 sono ammesse a detrazione per oneri, ai fini dell'imposta sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, alle condizioni di cui al comma 2.

L'articolo 10 prevede che a decorrere dall'anno 2014, ciascun contribuente, contestualmente alla dichiarazione annuale dei redditi, può destinare il due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) a un partito o movimento politico iscritto nel Registro nazionale. Al fine di garantire il rispetto della riservatezza, la destinazione volontaria della quota di imposta avviene contestualmente alla dichiarazione dei redditi mediante una scheda separata e anonima recante l'elenco dei soggetti aventi diritto. Il contribuente può indicare sulla scheda un unico partito o movimento politico.

Gli articoli 11 e 12 regolano le forme ed i limiti del finanziamento pubblico.

L'articolo 13 stabilisce che, qualora i movimenti e partiti politici iscritti nel Registro nazionale non dispongano di un proprio patrimonio immobiliare idoneo per lo svolgimento delle attività politiche, l'Agenzia del demanio, dietro apposita richiesta, verifica tempestivamente la disponibilità, possibilmente nei capoluoghi di provincia e comunque in relazione alla circoscrizione degli eletti, di adeguati locali, da destinare in via esclusiva alle predette attività, di proprietà dello Stato, di enti territoriali ovvero di altre amministrazioni pubbliche, adibiti ad uso diverso da quello abitativo. A tal fine, l'Agenzia del demanio stipula appositi accordi, dei quali deve essere assicurata la neutralità per la finanza pubblica, con gli enti territoriali e le amministrazioni pubbliche interessati. L'utilizzo dei locali, senza che ne derivino nuovi oneri per la finanza pubblica, può essere concesso a canone agevolato, a fronte dell'assunzione dei relativi oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria a carico dei movimenti e partiti politici. Sono vietate la sub-concessione e la sub-locazione, totali o parziali. La violazione di detti divieti comporta la decadenza immediata dalla concessione ovvero la risoluzione di diritto del contratto di locazione.

L'articolo 14 assicura ai movimenti e partiti politici, ferma restando la disciplina della comunicazione politica di cui alla legge 22 febbraio 2000, n. 28, l'accesso (al di fuori dei periodi della campagna elettorale) di spazi televisivi, messi a disposizione a titolo gratuito dalla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, ai fini della trasmissione di messaggi pubblicitari diretti a rappresentare alla cittadinanza i propri indirizzi politici. Gli stessi non rientrano nel computo degli indici di affollamento giornaliero né nel computo degli indici di affollamento orario stabiliti dalle leggi vigenti. Il tempo di trasmissione di ciascun messaggio non può, comunque, eccedere un minuto. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, previa consultazione tra loro e ciascuna nell'ambito della propria competenza, stabiliscono i criteri per l'accesso e la ripartizione degli spazi per la trasmissione dei messaggi, le modalità e le eventuali ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione della disposizione in esame.

L'articolo 15 disciplina i limiti di spesa per le campagne elettorali e l'attività politica ordinaria.

Gli articoli 21 e 22 prevedono rispettivamente le abrogazioni e le norme transitorie.

L'articolo 23 reca una delega al Governo per l'introduzione di ulteriori forme di sostegno indiretto alle attività politiche, volte, in particolare a: garantire agevolazioni tariffarie anche al di fuori della campagna elettorale; valorizzare le attività di formazione politica, in particolare delle giovani generazioni, attraverso la disponibilità di strutture residenziali a costi agevolati; usufruire di procedure agevolate per l'acquisto di beni e servizi; beneficiare di procedure semplificate per la raccolta e l'autenticazione delle sottoscrizioni necessarie per la partecipazione a consultazioni elettorali o referendarie.

L'articolo 24 contiene le disposizioni finali, nonché l'entrata in vigore.

TITOLO I

ATTUAZIONE DELL'ART.49 DELLA COSTITUZIONE E RICONOSCIMENTO DEI PARTITI E MOVIMENTI POLITICI

Articolo 1

(Personalità giuridica e democrazia interna)

1. La presente legge disciplina i partiti e movimenti politici, condizionando il loro riconoscimento e il conferimento della personalità giuridica all'attuazione dei principi di democrazia interna fissati dall'art. 49 della Costituzione.
2. I partiti e movimenti politici provvedono a recepire i principi di cui al precedente comma nell'atto costitutivo e nello statuto allo scopo di ottenere l'iscrizione nel Registro nazionale dei partiti e movimenti politici (di seguito il «Registro»), di cui al successivo articolo 3, dalla quale consegue l'acquisto della personalità giuridica.
3. I partiti e movimenti politici riconosciuti ai sensi del comma precedente si impegnano a fornire evidenza dell'attuazione dei principi di democrazia interna anche tramite la pubblicazione sul proprio sito *web* di ogni documento considerato utile a tal fine, solo così potendo mantenere l'iscrizione al Registro di cui all'articolo 4, ai sensi della successiva disciplina di cui al titolo II della presente legge.

Articolo 2

(Regolamentazione delle forme di finanziamento della politica)

1. Il rimborso delle spese per le consultazioni elettorali e i contributi pubblici erogati ai partiti e movimenti politici a titolo di cofinanziamento, nelle forme previste dalla legge n.96 del 6 luglio 2012, sono aboliti ai sensi di quanto disposto nel dettaglio normativo dall'articolo 21 e per quanto riguarda la disciplina transitoria dell'articolo 22.
2. La presente legge regola un regime misto di finanziamento ai partiti e movimenti politici, con prevalenza del finanziamento di tipo privato.

Per accedere ai benefici delle forme di finanziamento previste dalla presente legge i partiti e movimenti politici devono rispondere ai requisiti di cui all'articolo 1.

TITOLO II
DEMOCRAZIA INTERNA E REGISTRO DEI PARTITI E MOVIMENTI
POLITICI

Articolo 3

(Statuto)

1. I partiti e movimenti politici che vogliono acquisire la personalità giuridica e conseguentemente avvalersi dei benefici previsti dalla presente legge sono tenuti a dotarsi di uno statuto, redatto nella forma dell'atto pubblico. Allo statuto è allegato, anche in forma grafica, il simbolo, che, con la denominazione, costituisce elemento essenziale di riconoscimento del partito politico.
2. Lo statuto si conforma ai principi fondamentali di democrazia indicando:
 - a) gli organi dirigenti, le loro competenze, le modalità della loro elezione e la durata degli incarichi, che sono conferiti a tempo determinato;
 - b) i casi di incompatibilità, in particolare tra cariche dirigenziali all'interno del movimento o del partito e incarichi, o nomine, a livello istituzionale e nelle amministrazioni pubbliche nazionali e locali;
 - c) le procedure per l'approvazione degli atti che impegnano il movimento o il partito;
 - d) i diritti e i doveri degli iscritti e i relativi organi di garanzia; le modalità di partecipazione degli iscritti all'attività del partito, anche attraverso referendum o altre forme di consultazione; le regole per l'istituzione dell'anagrafe degli iscritti e per la sua consultazione, che deve essere sempre possibile da parte di ogni iscritto, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
 - e) le modalità con le quali gli iscritti partecipano alle votazioni, assicurando, quando è prevista, l'effettiva segretezza del voto, con la possibilità per una quota minima di iscritti di richiedere il voto segreto su qualsiasi oggetto;
 - f) le misure disciplinari che possono essere adottate nei confronti degli iscritti, gli organi competenti ad assumerle e le procedure di ricorso previste, in modo da assicurare il diritto alla difesa e il rispetto del principio del contraddittorio;

- g) le modalità per assicurare negli organi collegiali e nelle candidature la presenza paritaria di donne e di uomini;
- h) i criteri con i quali è assicurata la presenza delle minoranze nelle candidature e negli organi collegiali secondo il criterio proporzionale e attribuzione a loro esponenti delle cariche di vertice degli organi di garanzia;
- i) le modalità di selezione, anche attraverso elezioni primarie, delle candidature per l'elezione delle Camere, del Parlamento europeo, dei consigli regionali e comunali, dei sindaci e dei presidenti delle province e delle regioni;
- j) il limite massimo di mandati sia elettorali sia relativi ad incarichi interni al movimento o al partito;
- k) i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie disponibili tra la struttura nazionale e le articolazioni territoriali;
- l) le procedure relative ai casi di scioglimento, chiusura, sospensione e commissariamento delle articolazioni territoriali;
- m) le procedure per modificare lo statuto, il simbolo e la denominazione del movimento o partito;
- n) un codice etico che contenga l'insieme dei principi di riferimento dei comportamenti individuali e collettivi e che stabilisca, tra l'altro, il principio del ricambio nei ruoli, il limite al numero di mandati elettorali, il divieto di cumulo di incarichi, la rigorosa disciplina dell'eleggibilità e delle incompatibilità.
- o) l'attribuzione della rappresentanza legale del partito a un tesoriere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti per gli esponenti aziendali delle banche;
- p) la nomina di un comitato di tesoreria composto da soggetti in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per gli esponenti aziendali delle banche, con il compito di coadiuvare il tesoriere nello svolgimento delle sue funzioni di indirizzo e verifica rispetto alla gestione contabile, alle fonti di finanziamento e all'allocazione delle risorse finanziarie;
- q) la nomina di un collegio sindacale composto da revisori dei conti in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità richiesti per i sindaci delle banche;
- r) l'attribuzione a una società di revisione iscritta all'albo speciale tenuto dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) ai sensi dell'articolo 161 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, del compito di certificare il rendiconto di esercizio, con le modalità e per i fini di cui all'articolo 17.

3. Lo statuto può prevedere clausole di composizione extragiudiziale delle controversie insorgenti nell'applicazione delle norme statutarie, attraverso organismi probivirali definiti dallo statuto medesimo, nonché procedure conciliative e arbitrali.

4. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge e dallo statuto, si applicano ai partiti politici le disposizioni del codice civile e le norme di legge vigenti in materia.

Articolo 4

(Registro nazionale dei partiti e movimenti politici)

1. I partiti e movimenti politici sono tenuti a trasmettere copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto, sottoscritta dal legale rappresentante, al Presidente della Camera dei Deputati e al Presidente del Senato della Repubblica, che la inoltrano alla Autorità di Vigilanza dei partiti e movimenti politici (di seguito l'«Autorità») di cui al successivo articolo 20.

2. L'Autorità, verificata la conformità dello statuto alle disposizioni di cui al precedente articolo 3, procede all'iscrizione nel Registro nazionale, da essa tenuto, dei partiti e movimenti politici riconosciuti ai sensi della presente legge.

3. Qualora lo statuto non sia ritenuto conforme, l'Autorità, previo contraddittorio, invita il partito o movimento politico ad apportarvi, entro un termine dalla stessa fissato, le conseguenti modifiche.

4. Ogni modifica dello statuto deve essere sottoposta all'Autorità secondo le procedure di cui al presente articolo.

5. Lo statuto dei partiti e movimenti politici e le relative modificazioni sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, entro un mese, rispettivamente, dalla data di iscrizione nel Registro di cui al comma 2 ovvero dalla data di approvazione delle modificazioni.

6. I partiti politici costituiti alla data di entrata in vigore della presente legge sono tenuti all'adempimento di cui al comma 1 entro dodici mesi dalla medesima data.

7. Con l'iscrizione al Registro di cui al comma 2 i partiti e movimenti politici acquisiscono la personalità giuridica, che è condizione necessaria per l'ammissione ai benefici ad essi eventualmente spettanti ai sensi della disciplina di cui al titolo III della presente legge. Nelle more della scadenza del termine di cui al comma 6, i partiti costituiti alla data di entrata in vigore della presente legge possono comunque usufruire

dei predetti benefici a condizione che siano in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 1 e ottemperino alla disciplina di cui al titolo IV della presente legge.

8. Il Registro di cui al comma 2 è consultabile in un'apposita sezione del sito *internet* dell'Autorità di Vigilanza dei partiti e movimenti politici.

TITOLO III

REGOLAMENTAZIONE DELLE FORME DI FINANZIAMENTO DEI PARTITI E MOVIMENTI POLITICI

Articolo 5

(Pluralità delle fonti di finanziamento dei partiti e movimenti politici)

1. Al fine di contemperare il principio democratico del pluralismo politico e l'esigenza di un contenimento severo dei costi della politica, evitando i rischi di sperpero di risorse pubbliche e di inefficienza dell'attività politica, la presente legge disciplina un regime misto di finanziamento dei partiti e movimenti politici, con prevalenza delle fonti di entrata private su quelle pubbliche.

2. La quota di finanziamento pubblico è:

- a) proporzionale al numero di eletti e di voti ottenuti dal partito o movimento politico ai vari livelli di competizione elettorale e comunque non superiore alla metà dell'importo totale dei contributi che il partito o movimento politico ha raccolto autonomamente da soggetti privati;
- b) erogata anche sotto forma di servizi;
- c) prevalentemente vincolata nella destinazione;
- d) erogata solo a fronte di spese effettivamente sostenute e documentate.

3. Il finanziamento privato è rigidamente regolato nei limiti di importo annuo di contribuzione da parte di persone fisiche e di persone giuridiche nonché negli obblighi di pubblicità dell'identità di chi eroga il contributo.

Articolo 6

(Requisiti per l'accesso al finanziamento pubblico e alle agevolazioni per i finanziamenti privati)

1. A decorrere dall'anno 2013, sono automaticamente ammessi al finanziamento pubblico e alle agevolazioni fiscali per il finanziamento privato nelle forme previste nei successivi articoli da 10 a 14, i partiti e movimenti politici che soddisfino alle seguenti condizioni:

- a) sono iscritti e mantengono regolarmente l'iscrizione al Registro nazionale dei partiti e movimenti politici di cui all'articolo 4;
- b) hanno conseguito nell'ultima consultazione elettorale almeno un rappresentante eletto alla Camera dei deputati o al Senato della Repubblica o al Parlamento europeo o in una assemblea regionale.

2. I partiti e movimenti politici, di cui alla lettera a) del comma 1, che hanno ottenuto almeno l'1 per cento dei voti validi nelle elezioni per il rinnovo della Camera dei Deputati o del Senato della Repubblica o del Parlamento europeo o di una assemblea regionale, hanno accesso alle agevolazioni fiscali per il finanziamento privato e alla sola forma di finanziamento pubblico consistente in servizi indiretti, di cui agli articoli 13 e 14 della presente legge.

Articolo 7

(Finanziamenti e contributi da soggetti privati)

1. Le fonti di finanziamento privato di partiti e movimenti politici comprendono le quote di iscrizione, i finanziamenti e contributi in forma pecuniaria, i contributi sotto forma di erogazione di servizi anche a tariffe agevolate, i lasciti testamentari, i proventi da attività di varia natura quali, a titolo esemplificativo, iniziative culturali ed editoriali.

2. I finanziamenti o contributi privati di cui al comma 1 possono essere erogati da persone fisiche e da persone giuridiche, fermo restando il divieto di erogazione liberale da parte di società con partecipazione pubblica superiore al 20 per cento del capitale sociale nonché l'obbligo per tutte le società di far deliberare l'erogazione liberale dall'organo sociale competente e di darne conseguente pubblicità nella documentazione di bilancio. Sono altresì ammessi i contributi provenienti dall'estero se:

a) provengono da cittadini italiani residenti all'estero o da imprese con sede legale all'estero ma con capitale sociale posseduto da cittadini italiani o società con sede legale in Italia;

b) chi eroga il contributo è straniero, ma l'importo non supera i 1.000,00 euro.

3. I finanziamenti o contributi in qualsiasi forma e modo erogati in favore di un partito o movimento politico iscritto nel Registro di cui all'articolo 4, da persone fisiche e da persone giuridiche non possono superare i 100.000,00 euro annui per ogni singolo soggetto privato.

4. Ogni finanziamento o contributo privato superiore ai 1.000,00 euro deve essere versato con mezzi di pagamento diversi dal contante, che consentano di garantire la tracciabilità dell'operazione e l'esatta identità del soggetto erogante, salvo quanto disposto dall'art. 3, comma 5, della presente legge.

5. Qualora l'importo del finanziamento o contributo privato superi i 5.000,00 euro, il soggetto che li eroga ed il soggetto che li riceve sono tenuti a farne dichiarazione congiunta, sottoscrivendo un unico documento, depositato presso l'Autorità ovvero a questa indirizzato con raccomandata con avviso di ricevimento.

6. La norma di cui al comma 3 si applica anche ai finanziamenti o contributi erogati ai raggruppamenti interni e alle articolazioni periferiche dei partiti e movimenti politici corrispondente al minore importo di 50.000,00 euro annui come soglia massima; si applica altresì ai finanziamenti e contributi erogati ai membri del Parlamento nazionale, ai membri italiani del Parlamento europeo, ai consiglieri regionali, provinciali e comunali, nonché ai candidati alle predette cariche, a coloro che rivestono cariche di presidenza, di segreteria e di direzione politica e amministrativa a livello regionale, provinciale e comunale, all'interno degli stessi, corrispondente al minore importo di 25.000,00 euro annui, come soglia massima.

7. I partiti e movimenti politici, nonché i soggetti di cui al comma 6 del presente articolo, devono rendere noto ogni contributo privato ricevuto, a prescindere dall'importo, comunicando mensilmente all'Autorità l'elenco dei contributi ricevuti, con il dettaglio dell'importo e del nome del soggetto erogante. L'Autorità provvede a verificare la regolarità e la veridicità dei contributi dichiarati dai partiti e con cadenza semestrale ne pubblica l'elenco per ogni partito in un'apposita sezione del proprio sito *web*.

8. Il partito o movimento politico che riceve contributi privati non ammissibili ai sensi del presente articolo e non lo comunica all'Autorità perde il diritto di ricevere una somma di finanziamento pubblico pari all'ammontare di tre volte gli importi dei contributi illegali ricevuti. Se il partito o movimento politico non comunica all'Autorità

un contributo privato ricevuto perde il diritto di ricevere una somma di finanziamento pubblico pari all'ammontare di due volte gli importi non comunicati.

Articolo 8

(Finanziamenti da istituti di credito e aziende bancarie)

1. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 7 dell'articolo 7 si applicano altresì a tutti i finanziamenti di importo superiore ai 50.000,00 euro direttamente concessi da istituti di credito o aziende bancarie, per i quali dovranno essere dettagliate anche le condizioni applicate.
2. L'indebitamento finanziario di un partito o movimento politico è consentito per un importo massimo pari a due terzi dell'ammontare complessivo delle sue entrate annue.
3. Le somme spettanti a un partito o movimento politico a titolo di cofinanziamento pubblico, di cui al successivo articolo 12, non possono costituire oggetto di operazioni di cartolarizzazione e non sono cedibili a terzi, né possono essere fatte valere come garanzia nei confronti di creditori.
4. Gli amministratori del partito o movimento politico sono responsabili per i debiti finanziari maturati dal partito o movimento medesimo.

Articolo 9

*(Detrazioni per le **erogazioni liberali** in denaro in favore di partiti e movimenti politici)*

1. A decorrere dall'anno 2014, le erogazioni liberali in denaro delle persone fisiche in favore dei partiti e movimenti politici iscritti nel Registro di cui all'articolo 4 sono ammesse a detrazione per oneri, ai fini dell'imposta sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, alle condizioni di cui al comma 2.
2. Dall'imposta lorda si detrae un importo delle erogazioni liberali di cui al comma 1, pari al:
 - a) 100 per cento, per importi compresi fra 50,00 e 1.000,00 euro annui;
 - b) 30 per cento, per importi compresi tra 1.001,00 e 10.000,00 euro annui.

3. A decorrere dall'anno 2014, dall'imposta lorda sul reddito è altresì detraibile un importo pari al 52 per cento delle spese sostenute dalle persone fisiche per l'iscrizione a scuole o corsi di formazione politica promossi e organizzati dai partiti e movimenti politici iscritti nel Registro. La detrazione di cui al presente comma è consentita nei limiti dell'importo di euro 500 per ciascuna annualità.

4. A decorrere dall'anno 2014, ai fini dell'imposta sul reddito delle società, di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si detrae, fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta lorda, un importo pari al 26 per cento dell'onere per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore dei partiti e movimenti politici iscritti nel Registro per importi compresi tra 50,00 e 100.000,00 euro, limitatamente alle società e agli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del medesimo testo unico, diversi dagli enti nei quali vi sia una partecipazione pubblica o i cui titoli siano negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, nonché dalle società ed enti che controllano, direttamente o indirettamente, tali soggetti, ovvero ne sono controllati o sono controllati dalla stessa società o ente che controlla i soggetti medesimi.

5. Le detrazioni di cui al presente articolo sono consentite a condizione che il versamento delle erogazioni liberali di cui ai commi 1 e 4 ovvero delle somme di cui al comma 3 sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e secondo ulteriori modalità idonee a garantire la tracciabilità dell'operazione e l'esatta identificazione del suo autore e a consentire all'amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

6. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 5, valutate in [...] milioni di euro per l'anno 2015 e in [...] milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante utilizzo di quota parte dei risparmi che si rendono disponibili per effetto delle disposizioni recate dall'articolo 14, commi 1, lettera b), e 2, della presente legge.

7. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, l'Agenzia delle entrate provvede al monitoraggio delle minori entrate di cui al presente articolo e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso in cui si verificano, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della citata legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria delle minori entrate risultanti dall'attività di monitoraggio, dell'importo delle risorse disponibili iscritte nel

fondo di cui all'articolo 10, comma 4, della presente legge, mediante corrispondente rideterminazione della quota del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche da destinare a favore dei partiti politici ai sensi del medesimo comma 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo del presente comma.

Articolo 10

(Destinazione volontaria del due per mille dell'IRPEF)

1. A decorrere dall'anno 2014, ciascun contribuente, contestualmente alla dichiarazione annuale dei redditi, può destinare il due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) a un partito o movimento politico iscritto nel Registro nazionale. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa nel limite massimo di [...] milioni di euro a decorrere dall'anno 2014 da computare come previsto all'articolo [...].
2. Al fine di garantire il rispetto della riservatezza, la destinazione volontaria della quota di imposta avviene contestualmente alla dichiarazione dei redditi mediante una scheda separata e anonima recante l'elenco dei soggetti aventi diritto. Il contribuente può indicare sulla scheda un unico partito o movimento politico.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, cui sono stabiliti i criteri, i termini e le modalità per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo, assicurando il rispetto della riservatezza del contribuente, la tempestività ed economicità di gestione, nonché la semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti.

Articolo 11

(Forme di finanziamento pubblico)

1. Il finanziamento pubblico dei partiti e movimenti politici, a seguito di quanto disposto dagli articoli 2 e 21, viene erogato a solo titolo di cofinanziamento ai partiti e movimenti politici che presentino i requisiti previsti all'articolo 6 e secondo le forme previste dal seguente articolo 12 della presente legge.

2. In base a quanto disposto dall'articolo 5, il finanziamento pubblico viene erogato in forma pecuniaria:

- a) per la parziale copertura delle spese per attività politica ordinaria ed elettorale, effettivamente sostenute e documentate;
- b) con vincolo di destinazione per attività di formazione politica che i partiti e movimenti politici realizzano per i cittadini e per attività di formazione degli amministratori;
- c) con vincolo di destinazione alle articolazioni periferiche e tematiche dei partiti e movimenti politici;
- d) per sostenere le attività dei Gruppi Parlamentari, purché l'attività extra-istituzionale dei partiti o movimenti politici resti distinta da quella politica ordinaria.

3. Il finanziamento pubblico viene erogato anche sotto forma di servizi, come dettagliato ai successivi articoli 13 e 14 della presente legge.

Articolo 12

(Cofinanziamento e limiti del finanziamento pubblico)

1. L'ammontare complessivo del finanziamento pubblico ai partiti e movimenti politici nelle forme descritte all'articolo 11, comprensivo anche dell'ammontare della contribuzione volontaria di cui all'articolo 10, non può superare i 60 milioni di euro annui e può essere aggiornato annualmente nell'ambito della legge finanziaria sulla base dell'andamento dell'inflazione.

2. L'ammontare di cui al precedente comma viene distribuito tra i partiti e movimenti politici iscritti nel Registro nazionale secondo quanto disposto all'articolo 6, ferme restando le preferenze espresse dai contribuenti con la destinazione volontaria del due per mille dell'IRPEF di cui all'articolo 10.

2. L'importo stabilito al comma 1 non può comunque superare il 50 per cento dell'ammontare complessivo delle entrate che un partito o movimento politico ha raccolto autonomamente da fonti private.

Articolo 13

(Sedi per lo svolgimento di attività politiche)

1. Qualora i partiti e movimenti politici iscritti nel Registro nazionale non dispongano di un proprio patrimonio immobiliare idoneo per lo svolgimento delle attività politiche, l'Agenzia del demanio, dietro apposita richiesta, tenuto conto delle esigenze allocative di cui all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, verifica tempestivamente la disponibilità, possibilmente nei capoluoghi di provincia e comunque in relazione alla circoscrizione degli eletti, di adeguati locali, da destinare in via esclusiva alle predette attività, di proprietà dello Stato, di enti territoriali ovvero di altre amministrazioni pubbliche, adibiti ad uso diverso da quello abitativo e non rientranti nelle ipotesi di esclusione elencate all'articolo 1, comma 1, lettere da *a*) a *d*), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296, né interessati dalle disposizioni del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, ovvero inseriti nei programmi di valorizzazione e dismissione previsti dagli articoli 33 e 33-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, o dal titolo IV, capi I e II, del libro secondo del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. A tal fine, l'Agenzia del demanio stipula appositi accordi, dei quali deve essere assicurata la neutralità per la finanza pubblica, con gli enti territoriali e le amministrazioni pubbliche interessati.

2. L'utilizzo dei locali di cui al comma 1, senza che ne derivino nuovi oneri per la finanza pubblica, può essere concesso a canone agevolato, a fronte dell'assunzione dei relativi oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria a carico dei partiti politici di cui al comma 1. Sono vietate la sub-concessione e la sub-locazione, totali o parziali. La violazione di detti divieti comporta la decadenza immediata dalla concessione ovvero la risoluzione di diritto del contratto di locazione.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in cui sono stabiliti i criteri, i termini e le modalità per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo, anche con riferimento alla determinazione dei canoni agevolati nei limiti di quanto previsto al comma 2.

Articolo 14

(Disposizioni per la comunicazione politica televisiva)

1. Ferma restando la disciplina della comunicazione politica di cui alla legge 22 febbraio 2000, n. 28, i partiti e movimenti politici iscritti nel Registro hanno diritto ad accedere, al di fuori dei periodi della campagna elettorale di cui all'articolo 12, comma 1-*bis*, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, a spazi televisivi, messi a disposizione a titolo gratuito dalla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, ai fini della trasmissione di messaggi pubblicitari diretti a rappresentare alla cittadinanza i propri indirizzi politici, di seguito denominati «messaggi».
2. Gli oneri per l'ideazione e la produzione dei messaggi sono carico dei partiti e movimenti politici interessati. I messaggi non rientrano nel computo degli indici di affollamento giornaliero né nel computo degli indici di affollamento orario stabiliti dalle leggi vigenti. Il tempo di trasmissione di ciascun messaggio non può, comunque, eccedere un minuto.
3. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, previa consultazione tra loro e ciascuna nell'ambito della propria competenza, stabiliscono i criteri per l'accesso e la ripartizione degli spazi per la trasmissione dei messaggi, le modalità e le eventuali ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.
4. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa annua di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2014.
5. Agli oneri derivanti dal comma 4 del presente articolo si provvede mediante utilizzo di quota parte dei risparmi che si rendono disponibili per effetto delle disposizioni recate dall'articolo 2 della presente legge.

Articolo 15

(Limiti di spesa per le campagne elettorali e l'attività politica ordinaria)

1. Fermo restando il tetto massimo all'ammontare complessivo del finanziamento pubblico annualmente erogabile, di cui all'articolo 12, il limite di spesa per le elezioni al Parlamento italiano, per quelle al Parlamento europeo e per quelle regionali è pari a 1 euro moltiplicato per il numero di persone aventi diritto di voto nei rispetti collegi

elettorali di Camera, Senato, Parlamento europeo, Consiglio Regionale, nei quali sono state presentate liste di candidati.

2. Il limite massimo di spesa per i singoli candidati alla Camera dei deputati, al Senato della Repubblica, al Parlamento europeo e al Consiglio regionale, è pari a 25.000,00 euro, cui vanno aggiunti 0,15 euro per ogni abitante della circoscrizione elettorale; per i singoli candidati al Consiglio provinciale e al Consiglio comunale il limite massimo di spesa è di 15.000,00 euro, cui vanno aggiunti 0,15 euro per ogni abitante della circoscrizione elettorale.

3. Per le elezioni comunali e provinciali si applicano i limiti di spesa ai partiti e movimenti politici e ai singoli candidati previsti dall'articolo 13 della legge n.96 del 6 luglio 2012.

TITOLO IV

TRASPARENZA, RENDICONTAZIONE E CONTROLLI

Articolo 16

(Consolidamento dei Bilanci dei partiti e movimenti politici)

1. I partiti e movimenti politici provvedono annualmente a redigere il bilancio secondo un formato standardizzato e facilmente comprensibile ai cittadini, secondo le modalità che saranno disciplinate con successivo atto legislativo, ai sensi del successivo art. 23 della presente legge, così da consentire ai cittadini anche la comparazione tra bilanci di partiti e movimenti politici diversi.

2. Nella redazione dei bilanci i partiti e movimenti politici devono esporre e motivare qualsiasi transazione finanziaria con ragionevole accuratezza, nonché riportare anche i singoli dati disaggregati.

3. I bilanci devono essere redatti in forma consolidata, includendo in modo chiaro e distinto le gestioni contabili delle sedi territoriali, oltreché delle società partecipate e delle organizzazioni a vario titolo collegate ai singoli partiti e movimenti politici.

Articolo 17

(Certificazione esterna dei rendiconti dei partiti e movimenti politici)

1. Allo scopo di garantire la trasparenza e la correttezza nella propria gestione contabile e finanziaria, i partiti e movimenti politici si avvalgono di una società di revisione iscritta nell'albo speciale tenuto dalla Commissione nazionale per le società e la borsa ai sensi dell'articolo 161 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, o, successivamente alla sua istituzione, nel Registro di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Il controllo della gestione contabile e finanziaria può essere affidato alla medesima società di revisione con un incarico relativo a tre esercizi consecutivi, rinnovabile per un massimo di ulteriori tre esercizi consecutivi.

2. La società di revisione esprime, con apposita relazione, un giudizio sul rendiconto di esercizio dei partiti e dei movimenti politici secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia. A tale fine verifica nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili. Controlla altresì che il rendiconto di esercizio sia conforme alle scritture e alla documentazione contabili, alle risultanze degli accertamenti eseguiti e alle norme che lo disciplinano.

Articolo 18

(Controllo dei rendiconti dei partiti)

1. Il controllo di regolarità e di conformità alla legge del rendiconto dei partiti e movimenti politici di cui all'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, e dei relativi allegati, nonché di ottemperanza agli obblighi di trasparenza e pubblicità di cui alla presente legge, sono effettuati dall'Autorità di cui al successivo articolo 20.

2. Nell'ambito del controllo, l'Autorità invita i partiti a sanare eventuali irregolarità o inottemperanze, con le modalità e nei termini di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 dell' articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96.

3. In caso di inottemperanza all'obbligo di presentare il rendiconto e i relativi allegati o la relazione della società di revisione o il verbale di approvazione del rendiconto da parte del competente organo interno, qualora l'inottemperanza non venga sanata entro il successivo 31 ottobre, l'Autorità dispone, per l'esercizio d'imposta successivo a quello in corso alla data della contestazione, la cancellazione del partito dal Registro.

4. Nei casi di cui al comma 3, coloro che svolgono le funzioni di tesoriere del partito o funzioni analoghe perdono la legittimazione a sottoscrivere i rendiconti relativi agli esercizi dei cinque anni successivi.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano con riferimento all'esercizio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Articolo 19

(Trasparenza e Rendicontazione)

1. I partiti e movimenti politici assicurano la trasparenza e l'accesso alle informazioni relative al proprio assetto statutario, agli organi associativi, alla scelta delle candidature, al funzionamento interno e alla gestione contabile anche tramite la realizzazione di un sito *internet* che rispetti i principi di elevata accessibilità, anche da parte delle persone disabili, di completezza di informazione, di chiarezza di linguaggio, di affidabilità, di semplicità di consultazione, di qualità, di omogeneità e di interoperabilità.

2. Entro il 10 luglio di ogni anno, nei siti *internet* dei partiti e movimenti politici, dopo il controllo di cui all'articolo 18, sono pubblicati, anche in formato *open data*, il rendiconto di esercizio corredato dalla relazione sulla gestione e dalla nota integrativa, la relazione del collegio sindacale, la relazione della società di revisione, i bilanci relativi alle imprese partecipate, il verbale di approvazione del rendiconto di esercizio, oltreché i verbali, le delibere e ogni altro documento utile a dimostrare la democraticità delle procedure, delle decisioni e delle nomine messe in atto dai partiti e movimenti politici. Nella suddetta sezione dei siti *internet* della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sono altresì pubblicati, ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, i dati relativi alla situazione reddituale e patrimoniale dei titolari di cariche di governo ed elettive.

3. La documentazione di cui al comma 2 deve altresì essere trasmessa periodicamente anche all'Autorità entro il 30 giugno di ogni anno.

Articolo 20

(Autorità di vigilanza dei partiti e movimenti politici)

1. Il Collegio di controllo delle spese elettorali presso la Corte dei Conti, il Collegio regionale di garanzia elettorale, previsti rispettivamente dagli articoli 12 e 13 della legge n.515 del 10 novembre 1993, nonché la Commissione per la trasparenza e il controllo

dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici, prevista dall'articolo 9 della legge n.96 del 6 luglio 2012, sono accorpate in unico organismo denominato Autorità di vigilanza dei partiti e movimenti politici.

2. L'Autorità è esterna e indipendente dai partiti e movimenti politici ed è composta da dieci membri, nominati per quattro anni con possibilità di essere confermati una sola volta per altri quattro anni, scelti tra magistrati della Corte dei Conti e del Consiglio di Stato, consiglieri parlamentari, professori ordinari di materie giuridiche e di scienza della politica, esponenti dell'imprenditoria e dell'associazionismo civico. I criteri e le modalità di scelta dei componenti l'Autorità saranno disciplinati con successivo atto legislativo.

3. L'Autorità è dotata di una struttura tecnica la cui composizione, insieme ai propri poteri di accertamento, ispettivi e sanzionatori, saranno disciplinati ai sensi del successivo art. 23 della presente legge.

4. L'Autorità provvede a:

a) accertare periodicamente l'applicazione dei requisiti di democrazia interna, a tal fine potendo acquisire verbali, documenti ed ogni altro atto ritenuto utile.

b) verificare la regolarità, la conformità alla legge e la veridicità dei rendiconti finanziari annuali presentati dai partiti e movimenti politici; la conformità alla legge delle spese elettorali per il rinnovo delle Camere, del Parlamento europeo, dei Consigli regionali, dei Consigli provinciali e comunali, sostenute dai partiti e movimenti politici e la regolarità della documentazione prodotta a prova delle spese stesse; la correttezza dei consuntivi delle spese elettorali presentate dai candidati alle elezioni europee, politiche, regionali, provinciali e comunali.

TITOLO V

ABROGAZIONI, DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 21

(Abrogazioni)

1. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni transitorie di cui al successivo articolo 22, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) gli articoli 1 e 3, commi dal secondo al sesto, della legge 18 novembre 1981 n. 659;

- b) l'articolo 1 della legge 8 agosto 1985, n. 413;
- c) gli articoli 9 e 9-bis, nonché l'articolo 12, comma 3, limitatamente alle parole «dagli aventi diritto», l'articolo 15, commi 13, 14, limitatamente alle parole «che non abbiano diritto ad usufruire del contributo per le spese elettorali» 16, limitatamente al secondo periodo, e l'articolo 16 della legge 10 dicembre 1993, n. 515;
- d) l'articolo 6 della legge 23 febbraio 1995, n. 43;
- e) l'articolo 1, commi 1, 1-bis, 2, 3, 5, 5-bis, 6, 7, 8, 9, 10 e gli articoli 2 e 3 della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni;
- f) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, commi da 8 a 21, e 10 della 6 luglio 2012, n. 96;

2. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono abrogati l'articolo 15, comma 1-*bis*, e l'articolo 78, comma 1, limitatamente alle parole: «per le erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti e movimenti politici di cui all'articolo 15, comma 1-*bis*, per importi compresi tra 51,65 euro e 103.291,38 euro, limitatamente alle società e agli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere *a)* e *b)*, diversi dagli enti nei quali vi sia una partecipazione pubblica o i cui titoli siano negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, nonché dalle società ed enti che controllano, direttamente o indirettamente, tali soggetti, ovvero ne siano controllati o siano controllati dalla stessa società o ente che controlla i soggetti medesimi, nonché dell'onere», del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

Articolo 22

(Norme transitorie)

1. I movimenti e i partiti politici ai quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, è riconosciuto il rimborso per le spese elettorali ai sensi della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, continuano ad usufruirne nell'esercizio finanziario in corso e nei tre esercizi successivi, nelle seguenti misure:

a) nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, il rimborso è riconosciuto al 60 per cento;

b) nel primo esercizio successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, il rimborso è riconosciuto nella misura del 30 per cento dell'importo spettante ai sensi della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni.

2. Il rimborso per le spese elettorali di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157, cessa a partire dal secondo esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità di liquidazione delle somme dovute ai sensi del comma 1 del presente articolo, sono individuati i movimenti e i partiti politici aventi diritto ed è disciplinata la liquidazione del fondo di garanzia di cui all'articolo 6-bis, comma 2, della citata legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 23

(Delega al Governo per la redazione di un testo unico)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante un testo unico, nel quale, con le sole modificazioni necessarie al coordinamento normativo, sono riunite le disposizioni della presente legge e le altre disposizioni legislative in materia di:

- a) disciplina dell'attività politica e dello svolgimento delle campagne elettorali, anche in relazione alla regolamentazione della comunicazione politica;
- b) agevolazioni in favore di candidati alle elezioni, di partiti, movimenti politici e gruppi politici organizzati e rendicontazione delle spese sostenute in occasione delle consultazioni elettorali e referendarie;
- c) attività di controllo e disciplina sanzionatoria;
- d) quant'altro attinente la regolazione dei partiti e movimenti politici attraverso la disciplina dell'Autorità.

2. Nell'esercizio della delega il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) puntuale individuazione del testo vigente delle norme;
- b) ricognizione delle norme abrogate, anche implicitamente, da successive disposizioni;
- c) coordinamento del testo delle disposizioni vigenti in modo da garantire la razionale applicazione nonché la coerenza logica e sistematica della normativa;
- d) aggiornamento e semplificazione del linguaggio normativo.

3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta dei Ministri per le riforme costituzionali e per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo, previo parere del Consiglio di Stato, che si

esprime entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Lo schema del decreto è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica ai fini dell'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti, entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato. Qualora il termine per l'espressione del parere scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine finale per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni.

Articolo 24

(Disposizioni finali ed entrata in vigore)

1. Ai fini della presente legge, si intendono per partiti e movimenti politici quei soggetti che abbiano presentato candidati sotto il proprio simbolo alle ultime elezioni rispettivamente per la Camera dei deputati, Senato della Repubblica, Parlamento europeo, Consigli regionali.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.